

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Relazioni internazionali, diritti umani



INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA  
PREVENZIONE DEL FEMMINICIDIO

*Relatore:* Prof. PAOLO DE STEFANI

*Laureando:* GIORGIA BONADIO  
matricola N. 1232274

A.A.2022/23

*“Il mondo è pericoloso non a causa di chi fa del male,  
ma a causa di chi guarda e lascia fare”*

*Albert Einstein*

## INDICE

INTRODUZIONE.....	2
CAPITOLO I.....	4
La violenza contro le donne .....	4
1.1 Le diverse forme di violenza .....	5
1.2 Il Femminicidio.....	8
1.3 L’evoluzione legislativa.....	10
1.4 La violenza negli anni 90’ .....	11
CAPITOLO II .....	14
Contrastare la violenza .....	14
2.1 I servizi specializzati e generali all’interno della Convenzione di Istanbul	15
2.2 Gli standard.....	17
2.3 I Centri Antiviolenza .....	21
2.4 Centro Antiviolenza “La Magnolia”.....	24
CAPITOLO III.....	26
Casi studio.....	26
3.1 Breve storia di Aisha .....	26
3.2 Il caso di Dorina Alla.....	30
3.3 La storia di Anna.....	32
CONCLUSIONI.....	34
BIBLIOGRAFIA.....	37
SITOGRAFIA .....	39

## **INTRODUZIONE**

La violenza contro le donne è un fenomeno globale e profondamente radicato che colpisce milioni di donne di ogni età, classe sociale, etnia e orientamento sessuale; questa tipologia di violenza basata sul genere, è ritenuta a tutti gli effetti una grave violazione dei diritti umani.

Parlare della violenza di genere, in relazione alla diffusa violenza sulle donne e minori, vuol dire portare agli occhi di tutti la dimensione “sessuata” di tale fenomeno presente già nel passato che ha condotto gli uomini a prevaricare sulle donne.

Esistono diverse forme di violenza, tra cui la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, che possono essere perpetrate da un partner intimo, da un membro della famiglia o da uno sconosciuto. La violenza verbale, come gli insulti e le minacce, è spesso sottovalutata, ma può avere un impatto devastante sulla vita di una donna, causando ansia, depressione e isolamento.

La violenza non verbale, come lo stalking e il cyberbullismo, è altrettanto pericolosa e può lasciare tracce durature sulla vita delle vittime.

Nell'introduzione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, all'interno dell'art.1: “Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per

le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.<sup>1</sup>

Questa tesi esaminerà le diverse forme di violenza contro le donne, le cause che le sostengono e le conseguenze sulla salute mentale e fisica delle vittime, nonché le possibili soluzioni per prevenire e contrastare questo fenomeno.

Verranno riportate le diverse tipologie di aiuti a cui una donna in caso di necessità può far richiesta come l’aiuto da parte dei centri antiviolenza.

---

<sup>1</sup> [Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | Strumenti internazionali :: Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne \(1993\) \(unipd-centrodirittiumani.it\)](http://www.unipd-centrodirittiumani.it)

## **CAPITOLO I**

### **La violenza contro le donne**

La violenza perpetrata verso le donne rappresenta uno dei fenomeni più antichi della storia dell'umanità. In epoche antecedenti, le donne erano considerate il possesso del marito o del padre e non godevano di alcun diritto legale o economico. La violenza domestica, in quanto parte integrante della vita coniugale, non veniva considerata come un reato.

Con la Rivoluzione industriale dell'800 e del 900, il ruolo delle donne cambiò: esse iniziarono a lavorare fuori casa e a guadagnare un proprio stipendio, tuttavia ciò non significò una diminuzione della violenza perpetrata nei loro confronti. Al contrario, le donne che operavano fuori dalle mura domestiche erano spesso soggette a molestie sessuali e ad un aumento della violenza domestica. Nel corso del 900, le donne hanno lottato per il diritto di voto e per l'ottenimento di un'eguaglianza di genere.

In seguito alla creazione delle leggi che ne garantivano la protezione contro la violenza domestica, oltre a maggiori opportunità di lavoro e di partecipazione politica, gli anni '60 e '70 videro la nascita di un movimento a tutela dei diritti delle donne. Tuttavia, nonostante i progressi fatti, la violenza contro le donne continua ad essere un problema globale.

Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), una donna su tre nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale nella propria vita<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> [Violenza sulle donne, l'Onu: «Una su tre ha subito abusi» \(ilmessaggero.it\)](https://www.ilmessaggero.it)

Per combattere la violenza contro le donne, è importante sensibilizzare la società su questo problema e promuovere la parità di genere. Inoltre, è necessario fornire alle donne vittime di violenza supporto legale, psicologico e sociale.

Le istituzioni devono agire prontamente per impedire e combattere la violenza sulle donne, adottando politiche e programmi appositi. La società dovrebbe proporre una cultura basata sul rispetto e la parità di genere.

Per sensibilizzare la popolazione sull'inammissibilità di questo fenomeno è indispensabile garantire l'educazione e la formazione. Inoltre, è fondamentale fornire supporto alle donne che hanno subito violenza, aiutandole a trovare una via di uscita e a riabilitarsi. Il compito di contrastare la violenza sulle donne coinvolge tutti: istituzioni governative, organizzazioni civili e singoli individui. Recentemente, si è riscontrata un'attenzione crescente a livello nazionale ed internazionale, che ha portato a campagne di prevenzione, al supporto delle vittime e all'approvazione di leggi apposite per punire chi commette questi reati orribili.

### **1.1 Le diverse forme di violenza**

Nel 2006 l'Istat, nell' Indagine Multiscopo sulla Sicurezza delle donne, definisce i vari tipi di violenza e li classifica in: violenza fisica, sessuale, psicologica e comportamenti persecutori che sono scindibili in determinati comportamenti e azioni.<sup>3</sup>

La violenza fisica contro le donne è l'uso intenzionale della forza fisica per causare danni o lesioni fisiche a una donna, come per esempio:

- La minaccia di essere colpite fisicamente;

---

<sup>3</sup> [Inf 08\\_07 La violenza contro le donne 2006 \(istat.it\)](#)

- L'essere spinta, stratonata o afferrata con violenza;
- Subire schiaffi, calci o addirittura pugni;
- Subire ustioni, strangolamenti, tentativi di soffocamento e contusioni da armi<sup>4</sup>;

La violenza sessuale invece consiste nel ledere la sessualità e l'intimità della donna. In questo caso, si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui la donna si trova costretta a compiere atti sessuali contro la sua volontà; includiamo i seguenti atti: stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti umilianti<sup>5</sup>. Questo tipo di violenza è poco riconosciuta all'interno del matrimonio poiché è coperta dall'idea di adempiere agli obblighi coniugali.

Quest'atto molto spesso si manifesta attraverso la prestazione di un consenso viziato da parte delle donne per paura di subire una violenza fisica; a tal proposito si parla di stupro coniugale.

La violenza psicologica è la prima in ordine di apparizione, in quanto rappresenta la base su cui si manifestano gli altri tipi di violenza.

Questo tipo di fenomeno è quello più invisibile agli occhi degli altri; esso si concretizza in denigrazioni davanti ad altri come ad esempio: l'umiliazione della donna nella gestione dei figli, della casa, nell'aspetto fisico e nell'abbigliamento, il controllo dei comportamenti e il processo di isolamento con cui l'uomo cerca di limitare i contatti della donna con gli esterni e anche con la famiglia d'origine.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> R. Garofoli, Manuale di diritto penale, Giuffrè 2007, p. 56

<sup>5</sup> Legge 66/1996: Norme contro la violenza sessuale. [Gazzetta Ufficiale](#)

<sup>6</sup> Ravazzolo T., op. cit., p.20

Un'altra forma di violenza che una donna può subire è lo stalking; tale fenomeno consiste in un comportamento persistente e insistente che causa una sensazione di paura, ansia o addirittura insicurezza in una persona.<sup>7</sup>

Nel caso in cui venga perpetrato nei confronti di una donna, può assumere diverse forme, tra cui: pedinamenti, minacce, contatti insistenti, sorveglianza o persecuzione. Lo stalking può essere perpetrato da un partner o ex partner, ma può essere commesso anche da amici, familiari o sconosciuti. L'effetto sulla vittima può essere devastante, causando ansia, depressione, problemi di salute mentale e persino isolamento sociale.

Questo fenomeno rappresenta una forma di violenza che è da poco riconosciuta a livello normativo in Italia mediante la legge n. 38 del 2009.<sup>8</sup>

L'OMS ha evidenziato le principali conseguenze della violenza domestica sulla salute delle donne: depressione, tendenza al suicidio, ansia e attacchi di panico, bassa autostima, disfunzioni sessuali, disturbi dell'alimentazione, disturbi ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico, abuso di farmaci, alcool e droghe.

La maggior parte di queste violenze, però, rimane sommersa. Secondo l'indagine Istat del 2006, le vittime non solo evitano la denuncia, ma il 33% delle donne che hanno subito violenza dal partner e il 24% di quelle che l'hanno subita da un non-partner non parlano con nessuno di quanto è accaduto.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [stalking nell'Enciclopedia Treccani](#)

<sup>8</sup> [LEGGE 23 aprile 2009, n. 38 - Normattiva](#)

<sup>9</sup> BarlettaR., Federici A., Muratore M. G., La violenza contro le donne. Indagine multiscopio sulle famiglie "Sicurezza delle donne", 2006, Istat, Roma, 2008.

## 1.2 Il Femminicidio

Il femminicidio consiste in “ogni pratica sociale violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all’integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita delle donne, col fine di annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico e psicologico, fino alla sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori e ancora violenza fisica, psicologica, economica, istituzionale, rivolta contro la donna- in quanto donna perché non rispetta il ruolo sociale impostole”<sup>10</sup>

Ci sono diverse manifestazioni di questo fenomeno, che comprendono gli omicidi domestici, il femminicidio d'onore, il femminicidio politico e il femminicidio correlato alla tratta degli esseri umani.

Gli omicidi domestici sono frequentemente commessi da un partner o ex partner e possono essere motivati da problemi come la gelosia, il controllo e la possessività. Il femminicidio d'onore è perpetrato da membri della famiglia che ritengono che la donna abbia violato le norme morali o culturali della famiglia.

Il femminicidio politico viene commesso da attori statali o non statali in contesti di conflitto armato o repressione politica. Il femminicidio legato alla tratta di esseri umani è perpetrato da trafficanti di esseri umani che uccidono donne considerate non più utili o per intimidire altre vittime.

Spesso le donne che denunciano la violenza subita non ottengono giustizia e gli aggressori non vengono perseguiti. È di fondamentale importanza fornire una formazione adeguata alle forze dell'ordine, al personale medico e a quello

---

<sup>10</sup> Spinelli B., *Femminicidio dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, F. Angeli, 2008, p.15.

giudiziario affinché siano in grado di riconoscere e gestire in modo efficace il fenomeno del femminicidio. Inoltre, è essenziale condurre indagini approfondite e raccogliere prove valide per ottenere la condanna degli aggressori.

Quando si discute di questo fenomeno, l'obiettivo non è solo denunciare, ma anche portare alla luce un problema che per secoli è stato ignorato. Nel linguaggio della sociologia globale, il termine femminicidio è ampiamente utilizzato per indicare una forma specifica di violenza perpetrata contro le donne.

Come viene mostrato in *Figura 1* nel 2017 in Italia, le donne vittime di omicidio volontario sono state 123. L'80,5% di loro è morta a causa di una persona conosciuta: nel 43,9% dei casi l'omicida è il partner o l'ex partner, nel 28,5% un familiare e nell'8,1% un'altra persona conosciuta.<sup>11</sup>



*Figura 1: Vittime di omicidio in Italia, in base alla relazione con l'omicida*

Fonte: [www.internazionale.it](http://www.internazionale.it)

Il femminicidio spesso è solo l'ultimo grado di un climax e raramente è frutto di un momento d'ira incontrollata.

È possibile fermare la violenza destinando risorse ai centri anti violenza, rafforzando le reti di contrasto perché sempre più donne possano sentirsi meno sole e superare la paura.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> [Dati e grafici sulla violenza di genere in Italia e nel mondo - Giulia Testa - Internazionale](#)

<sup>12</sup> Le informazioni riportate sono interamente consultabili sul sito internet [www.casadonne.it](http://www.casadonne.it)

### **1.3 L'evoluzione legislativa**

La violenza di genere, come descritto precedentemente, è un fenomeno di origini antiche ed è importante focalizzare l'attenzione sui cambiamenti legislativi che a livello nazionale si sono determinati dal Codice Rocco ad oggi.

Il codice elaborato e promulgato nel 1930 durante il regime fascista esaltava l'immagine di una donna obbligata ad acconsentire alle richieste del marito nonché al suo destino riproduttivo; di conseguenza, la donna ed i suoi figli, si ritrovavano in una condizione di sottomissione da parte del capo famiglia.

In questa prospettiva, gli atti di violenza e di costrizione commessi contro la donna erano valutati come reati contro la morale e non contro la persona.

I cambiamenti avvenuti in ambito legislativo relativi alla violenza sessuale si sono sviluppati grazie al movimento femminista, il quale aveva lo scopo di richiedere alla società e alle istituzioni di riconoscere tutte le diverse forme di oppressione che hanno subito nei secoli.

Le pressioni instaurate da tale movimento hanno portato a modifiche legislative volte ad eliminare norme discriminatorie nei confronti delle donne e successivamente all'approvazione di leggi contro la violenza domestica<sup>13</sup>.

Nonostante queste prime evoluzioni, molto spesso la donna ha avuto numerose difficoltà a rivolgersi alla giustizia a causa di assenza di meccanismi di protezione adeguati per le vittime di violenza, sia per i dubbi intrinseci da parte delle forze dell'ordine che avevano il compito di ascoltare le testimonianze delle donne.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Armeni R., Parola di donna: 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste, Ponte delle Grazie, Firenze, 2011, pp. 28-30

<sup>14</sup> Armeni R., Parola di donna: 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste, Ponte delle Grazie, Firenze, 2011, pp. 33

Si può parlare di primi riconoscimenti del fenomeno violenza, a livello giuridico, solo a partire dal 1975 con la riforma del diritto di famiglia con la quale decade il concetto di abuso di correzione o di disciplina.<sup>15</sup>

La riforma del diritto di famiglia affermava, in accordo con i principi costituzionali, il principio della parità quale regola dei rapporti tra i coniugi, sancendo che con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.<sup>16</sup>

#### **1.4 La violenza negli anni 90'**

La legge n.66 del 1996, ha introdotto un nuovo aspetto nel trattamento del reato sessuale. Invece di considerarlo semplicemente un reato contro la morale e il costume dell'essere umano, è stato incluso tra i delitti contro la persona. All'interno dell'articolo 4 di questa legge, sono state elencate delle circostanze in cui la pena può essere aumentata fino a 12 anni in presenza del fatto compiuto. Nel corso del tempo e a seguito dell'aumento dei casi, nel marzo 2001 è stata promulgata la legge n.154, conosciuta come "misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Questa legge ha introdotto per la prima volta l'obbligo di allontanamento dal luogo di residenza del familiare che crea un clima di tensione suscettibile di sfociare in atti di aggressione e violenza fisica.

Grazie alla legge sopra indicata (legge n.154), il legislatore ha introdotto un nuovo istituto giuridico: gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, disciplinati dagli articoli 342-bis e 342-ter del Codice civile.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Art. 571 del Codice Penale.

<sup>16</sup> Articolo 29 della Costituzione italiana.

<sup>17</sup> L'articolo 342 bis del codice civile sancisce che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Nel 1997 una Direttiva del Presidente del Consiglio, partendo dalla Piattaforma di Pechino<sup>18</sup>, impegna le istituzioni italiane a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti in famiglia al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale.

Sempre del 2001 è stata introdotta la Legge n. 60/2001 e n. 134/2001 sul Gratuito Patrocinio, che offre alle donne vittime di violenza sessuale e maltrattamento, prive di risorse economiche adeguate, il diritto all'assistenza legale gratuita per difendersi e far valere in sede giudiziaria i propri diritti.

---

Articolo 342 ter: il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno ma può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

<sup>18</sup> I Governi riuniti a Pechino nel 1995 per la Quarta Conferenza mondiale sulle donne, nel cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riconoscendo il persistere delle ineguaglianze tra uomini e donne in termini di realizzazione dei diritti fondamentali si impegnano a tradurre in fatti ed azioni concrete i principi e i valori condivisi di uguaglianza di diritti tra uomini e donne, di concrete opportunità uniformi di realizzazione, di prevenzione e lotta a tutte le forme di violenza contro donne e bambine, a promuovere l'indipendenza economica delle donne, ad adottare tutte le forme necessarie di lotta alla discriminazione contro le donne e le bambine e a rimuovere gli ostacoli alla parità tra i sessi, al progresso delle donna e al rafforzamento del loro potere di azione

Le norme di tutela che possono essere applicate nei confronti di una donna che riceve atti di violenza, non sono circoscritte solamente al coniuge ma a qualunque essere umano che compia atti di abuso o violenza.<sup>19</sup>

Gli ordini di protezione consistono in misure preventive decise dal giudice nel momento in cui il comportamento di una persona metta in serio pericolo l'integrità fisica o morale del soggetto che subisca tali atti.

Nonostante l'evoluzione legislativa avvenuta negli anni, il fenomeno trattato continua a persistere e a crescere.

Nel 2013 il fenomeno della violenza sulle donne ha preso il nome di femminicidio<sup>20</sup>, l'8 Agosto del 2013, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto "Prevenzione e contrasto della violenza di genere" tradotto successivamente nella legge n.119 dell'11 ottobre 2013.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Romito P., op. cit., p. 25

<sup>20</sup> Le informazioni riportate sono interamente consultabili al sito internet [www.lunita.it](http://www.lunita.it).

<sup>21</sup> Le informazioni riportate sono interamente consultabili al sito internet [www.lunita.it](http://www.lunita.it)

## CAPITOLO II

### Contrastare la violenza

I servizi di supporto che vengono destinati alle donne che subiscono violenza, sono costituiti da elementi che permettono loro di vivere in sicurezza, di trovare giustizia e cercare di eliminare le conseguenze della violenza, nonché di fuggire da situazioni e di riscattarsi da eventi traumatici.<sup>22</sup>

Un modello d'intervento a cui la donna può ricorrere nel momento in cui subisce violenza, è il così detto modello territoriale che consiste in: Pronto Soccorso, Consultorio familiare, Servizio sociale comunale, forze dell'ordine, centri antiviolenza, case rifugio e anche varie associazioni che si occupano della violenza di genere.<sup>23</sup>

I servizi sopra indicati vengono considerati come essenziali in quanto, sono in grado di rispondere subito a questo tipo di emergenza e che possono essere implementati alle Istituzioni Pubbliche (Comuni, uffici scolastici ecc..) che grazie ai loro interventi di sensibilizzazione, possono contrastare questo tipo di fenomeno.

Le diverse istituzioni e centri hanno come obiettivo principale non solo quello di affrontare le situazioni di emergenza che possono presentarsi, ma anche di favorire l'indipendenza e l'autonomia delle donne. Per raggiungere questo obiettivo, mettono a disposizione delle donne tutte le risorse necessarie affinché possano muoversi in modo consapevole e sicuro all'interno di una rete di supporto appositamente creata

---

<sup>22</sup> Servizi specializzati e generali: uno studio sugli standard.

Deliverable n.3 dicembre 2018 (Progetto di monitoraggio, valutazione e analisi sugli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

<sup>23</sup> Dotti.M., Violenza contro le donne e lavoro di rete: formazione interprofessionale, capacità di valutazione del rischio di recidiva, diffusione di programmi per la presa in carico degli autori in Rassegna di Servizio Sociale, anno 50 n.1 Gennaio/Marzo,2011

per loro. L'obiettivo è quindi quello di fornire alle donne le opportunità e gli strumenti necessari per diventare autonome.

La donna deve essere formata ed informata in merito al percorso e alle fasi che la potrebbero riguardare e pertanto, risulta fondamentale strutturare un progetto di ridefinizione e riorganizzazione della sua vita<sup>24</sup>.

## **2.1 I servizi specializzati e generali all'interno della Convenzione di Istanbul**

La Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, rappresenta un trattato internazionale volto all'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne. All'interno della Convenzione, vengono specificati i vari servizi disponibili per le vittime di violenza, differenziando tra servizi generali e servizi specializzati. L'obiettivo è garantire una gamma completa di supporto e assistenza alle persone che subiscono violenza, offrendo servizi adeguati alle loro specifiche esigenze.

I servizi specializzati secondo lo studio condotto dal Consiglio d'Europa (2008) e ripreso dal rapporto EIGE 2015 (European Institute for gender equality)<sup>25</sup> includono: ascolto, supporto psicologico, sociale e legale, sostegno, counselling, protezione, accesso a forme di attivismo<sup>26</sup>, offrendo supporto ed assistenza incentrati sulle donne che hanno subito violenza.

Questo tipo di servizio si basa sui principi fondamentali dell'associazionismo femminile e femminista, sia a livello europeo che nazionale. Il suo scopo è quello

---

<sup>24</sup> Linee guida contro la violenza

[http://www.direcontrolaviolenza.it/wpcontent/uploads/2014/04/ANCI\\_DIRE\\_LINEE\\_-\\_GUIDA\\_ASSISTENTI\\_SOCIALI-def-web.pdf](http://www.direcontrolaviolenza.it/wpcontent/uploads/2014/04/ANCI_DIRE_LINEE_-_GUIDA_ASSISTENTI_SOCIALI-def-web.pdf)

<sup>25</sup> EIGE (2015). Preventing domestic violence – Good Practices

<sup>26</sup> Preventing domestic violence Good practices pag.22

di fornire spazi sicuri in cui le donne si sentano libere di condividere le esperienze di violenza subite, senza timore di essere giudicate o criticate. Il valore e l'importanza di tali pratiche sono riconosciuti nella Convenzione di Istanbul, negli articoli 20 e 22. La Convenzione sottolinea l'importanza di fornire supporto e ascolto alle donne vittime di violenza, garantendo loro un ambiente accogliente e rispettoso in cui possono esprimersi liberamente.

### **Articolo 20 – Servizi di supporto generali**

*1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.*

*2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.*

### **Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati**

*1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.*

*2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.*

All'interno di questi due articoli, vengono fornite delle definizioni ben precise di standard minimi dei servizi sopra elencati.

## **2.2 Gli standard**

Nello studio condotto dal Consiglio d'Europa nel 2008, gli standard minimi vengono definiti come il “minimo comun denominatore o standard basilare che tutti gli Stati e tutti i servizi dovrebbero aspirare a raggiungere”<sup>27</sup>

Esistono due tipologie di standard: una riguardante gli *Stati* e il loro modo di prevenzione e di contrasto contro il fenomeno della violenza contro le donne, la seconda tipologia riguarda le *organizzazioni* \ *associazioni* \ *istituzioni* che sono i principali soggetti erogatori dei servizi.

Per quanto riguarda gli Stati, all'interno della Convenzione di Istanbul, sono indicati alcuni standard a cui devono adeguarsi sia a livello politico, sia a livello legislativo.

A livello europeo nel 2008<sup>28</sup> è stato condotto dal Consiglio d'Europa, il primo studio sulla definizione e successiva adozione degli standard minimi.

Uno dei principi cardine emerso dagli studi, era costituito dal fatto che gli standard dovevano essere sviluppati e successivamente dovevano identificarsi come una cornice dei diritti umani, al fine di evitare che i servizi antiviolenza venissero considerati come una piccola parte della politica sociale.

I principi fondativi sono costituiti da:

---

<sup>27</sup> Kelly e Dubois 2008 a:2010

<sup>28</sup> Kelly, L. e Dubois, L.(2008a)

- *Comprensione della violenza contro la donna attraverso un approccio generale.*
- *Mettere in primo piano la sicurezza e la dignità umana.*
- *Offrire servizi specializzati.*
- *Garantire la diversità e il libero accesso ai servizi.*
- *Offrire advocacy e supporto.*
- *Consolidamento dell'empowerment femminile.*
- *Offrire partecipazione e consultazione.*
- *Garantire un clima di confidenza e di riservatezza.*
- *Evitare la normalizzazione della violenza.<sup>29</sup>*

Dalla definizione dei principi fondativi dei servizi antiviolenza, si sono sviluppati tre diverse tipologie di standard:

- Livelli di prestazione del servizio
- Standard minimi che vengono applicati a tutti i tipi di servizi e a tutte le forme di violenza.
- Standard che vengono applicati a dei servizi specifici.

---

<sup>29</sup> Servizi specializzati e generali: uno studio sugli standard

Tipologia del servizio <sup>42</sup>	Livelli di prestazione del servizio	Standard specifici
Helpline (Linea d'ascolto telefonico)	Una linea telefonica per tutte le forme di violenza contro le donne oppure una linea dedicata alla violenza domestica e una alla violenza sessuale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale specializzato formato per gestire tutte le forme di violenza contro le donne;</li> <li>• Consulenza/supporto in situazioni di crisi/emergenza;</li> <li>• Pubblicizzata (in particolare in luoghi sensibili come ospedali e centri sanitari) e, inserita negli elenchi telefonici.</li> </ul>
Advice/advocacy project (Servizi di supporto/patrocinio)	Uno ogni 50.000 donne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatrici/ori dovrebbero avere una sufficiente conoscenza di altri servizi e il personale dovrebbe essere in grado di fornire informazioni, consigli e segnalazioni su quanto segue: supporto e servizi sanitari; Forze dell'Ordine; diritti legali; diritti sociali, istruzione, formazione professionale; alloggio sicuro a breve termine, di transizione e/o permanente; servizi di assistenza all'infanzia e educazione alla genitorialità; protezione delle/i bambine/i; servizi per la cura di dipendenze da alcol e droghe; servizi per persone con disabilità; servizi di traduzione e/o assistenza all'immigrazione, anche per pratiche di regolarizzazione della presenza/riciesta di asilo;</li> <li>• Operatrici/ori dovrebbero essere in grado di spiegare le procedure di giustizia civile e penale, le opzioni di segnalazione e i diritti dell'utente del servizio;</li> <li>• I finanziamenti per i servizi di advocacy (patrocinio) non dovrebbero essere forniti in modo tale da compromettere la loro indipendenza;</li> <li>• La formazione di operatrici/ori dovrebbe articolarsi in un percorso di minimo 30 ore e prevedere: analisi di genere della violenza contro le donne; sviluppo delle abilità comunicative e di tecniche di intervento, in particolare in situazioni di crisi; riservatezza; istruzioni su come contattare i soggetti/servizi più adeguati; informazioni su trauma, coping e sopravvivenza; panoramica dei sistemi di giustizia penale e civile; aggiornamento costante sulle leggi statali pertinenti; informazioni sulla disponibilità di risorse statali e comunitarie; principio di non discriminazione e diversità; empowerment.</li> </ul>

Figura 2: Standard minimi dei servizi anti violenza

Fonte: National Research Council Institute for Research on Population and Social Policies, Marta Pietrobelli dicembre 2018

Tipologia del servizio <sup>42</sup>	Livelli di prestazione del servizio	Standard specifici
<i>Counselling</i> (Sostegno psicologico)	Uno ogni 50.000 donne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le/i <i>counsellors</i> devono elaborare percorsi personalizzati con la donna;</li> <li>La formazione del/la <i>counsellor</i> dovrebbe includere un minimo di 30 ore e coprire: analisi di genere della violenza contro le donne; sviluppo delle abilità comunicative e di tecniche di intervento, in particolare in situazioni di crisi; riservatezza; istruzioni su come contattare i soggetti/servizi più adeguati; informazioni su trauma, <i>coping</i> e sopravvivenza; panoramica dei sistemi di giustizia penale e civile; aggiornamento costante sulle leggi statali pertinenti; informazioni sulla disponibilità di risorse statali e comunitarie; principio di non discriminazione e diversità; <i>empowerment</i>;</li> <li>L'invio ad altri servizi terapeutici dovrebbe essere rivolto esclusivamente a professioniste/i adeguatamente qualificate/i che abbiano esperienza o formazione specialistica nel campo della violenza contro le donne;</li> <li>Dovrebbe essere garantito l'accesso al supporto sia individuale sia di gruppo.</li> </ul>
<i>Outreach</i> (Servizi di prossimità per coinvolgere donne "difficili da raggiungere")	Rivolto al più alto numero possibile di donne appartenenti a minoranze o con disabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>I servizi di prossimità dovrebbero essere rivolti anche a gruppi a rischio di esclusione sociale o che hanno difficoltà ad accedere ai servizi, nonché alle migranti. I materiali dovrebbero essere prodotti in un formato idoneo;</li> <li>Il personale dovrebbe essere formato sulle specificità culturali.</li> </ul>
<i>Shelters</i> (Case rifugio)	<p>Negli Stati membri in cui le case rifugio sono l'unica (o predominante) forma di servizio: un posto ogni 10.000 abitanti.</p> <p>Negli Stati membri in cui le case rifugio fanno parte di una più ampia strategia di intervento di comunità: un posto per famiglia<sup>43</sup> ogni 10.000 donne.</p> <p>Ci deve essere almeno una casa rifugio per ogni provincia/regione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I servizi nelle case rifugio devono essere forniti da personale femminile;</li> <li>La sicurezza delle donne ospiti dovrebbe essere garantita attraverso indirizzi riservati e/o attraverso adeguate misure di sicurezza e monitoraggio;</li> <li>Se il numero dei posti è insufficiente (...), la casa rifugio dovrebbe aiutare a trovare una sistemazione alternativa sicura e adeguata;</li> <li>L'ospitalità in casa rifugio deve essere garantita fino a quando la donna ne abbia bisogno;</li> <li>Supporto delle situazioni di emergenza e pianificazione della sicurezza per ciascuna donna;</li> <li>Una valutazione dei bisogni scritta dovrebbe essere completata entro 3-7 giorni dall'ammissione e dovrebbe comprendere: bisogni sanitari/medici; informazioni sulla presenza di figlie/i; alloggio; opzioni legali; assistenza finanziaria; formazione professionale, impiego e istruzione;</li> <li>La casa rifugio dovrebbe garantire consulenza legale, accompagnamento e altri servizi di supporto;</li> <li>La casa rifugio dovrebbe fornire assistenza per garantire che le donne abbiano mezzi economici e siano indipendenti quando lasciano la casa rifugio;</li> <li>La casa rifugio dovrebbe avere nello staff almeno una operatrice/operatore qualificata/o per l'assistenza all'infanzia;</li> <li>La casa rifugio dovrebbe promuovere il rispetto e la non violenza in tutte le interazioni, comprese quelle tra adulti e bambine/i;</li> <li>Se un posto non è disponibile a causa dell'età di un figlio</li> </ul>

Figura 3: Standard minimi sui servizi anti violenza

Fonte: National Research Council Institute for Research on Population and Social Policies, Marta Pietrobelli dicembre 2018

Tipologia del servizio <sup>42</sup>	Livelli di prestazione del servizio	Standard specifici
		<p>maschio, la casa rifugio dovrebbe aiutare a trovare un posto sicuro alternativo per la famiglia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La casa rifugio dovrebbe aiutare a garantire l'educazione delle/i figlie/i;</li> <li>Le donne ospiti dovrebbero avere accesso a un telefono;</li> <li>Sia il personale che l'ambiente dovrebbero essere rispettosi delle diversità culturali;</li> <li>La formazione per le/i volontarie/i e il personale che lavora nei centri di accoglienza dovrebbe essere di almeno 30 ore e coprire: analisi di genere della violenza contro le donne; sviluppo delle abilità comunicative e di tecniche di intervento, in particolare in situazioni di crisi; riservatezza; protezione delle figlie/i; accesso ai servizi di traduzione e disabilità; istruzioni su come contattare i soggetti/servizi più adeguati; Informazioni su trauma, coping e sopravvivenza; valutazione del rischio; principio di non discriminazione e diversità; empowerment;</li> <li>Il re-inserimento e i servizi di <i>follow-up</i> dovrebbero essere disponibili per le donne ex-ospiti e alle/i loro figlie/i.</li> </ul>
Rape crisis centres (Centri di emergenza in caso di stupro)	Uno ogni 200.000 donne	In Italia, questa tipologia di servizio è compresa tra quelle offerte dai centri antiviolenza.
Sexual assault centres (Centri di riferimento per aggressioni sessuali)	Uno ogni 400.000 donne	In Italia, questa tipologia di servizio è compresa tra quelle offerte dai centri antiviolenza.
Intervention projects (Progetti di intervento)	Non previsto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dovrebbero essere concepiti come collaborazioni inter-istituzionale;</li> <li>Tutti gli interventi dovrebbero coinvolgere <i>partnership</i> con organizzazioni di supporto delle donne/organizzazioni non governative;</li> <li>La cooperazione tra polizia e magistratura per il progetto d'intervento dovrebbe essere obbligatoria;</li> <li>Altre istituzioni da coinvolgere dovrebbero essere: i servizi sanitari e i servizi sociali.</li> </ul>

Figura 4: Standard minimi sui servizi antiviolenza

Fonte: National Research Council Institute for Research on Population and Social Policies, Marta Pietrobelli dicembre 2018

### 2.3 I Centri Antiviolenza

Verso la fine degli anni '70, i primi Centri Antiviolenza vennero fondati in Europa grazie ai movimenti femministi, che avevano l'obiettivo di offrire sostegno concreto a tutte le vittime di violenza. In Italia, le prime iniziative di questo genere emersero negli anni '80, con la creazione delle case di accoglienza seguite dall'istituzione dei Centri. Questi Centri offrivano accesso gratuito e senza discriminazioni di etnia, orientamento sessuale o condizioni economiche, creando così uno spazio sicuro per le vittime di violenza.

Le strutture che vengono ideate per mettere la donna in sicurezza non hanno uno scopo di lucro e proprio per questa ragione, molte volte le risorse sono scarse e sono basate soprattutto sulla disponibilità dei volontari.

Ad oggi in Italia si individuano circa cento centri, ognuno dei quali fornisce dei servizi specifici e mette in atto misure di sicurezza ad hoc, tutti i centri hanno obiettivi e principi simili, i quali sono uniti tra di loro da una rete a livello nazionale.<sup>30</sup>

Nel caso specifico della Regione Veneto, attraverso la Legge n.5 \ 2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”<sup>31</sup>, stabilisce la creazione e la promozione di attività di sensibilizzazione, studio e ricerca, volte all’adozione di nuove forme di contrasto del fenomeno.

La normativa definisce in modo preciso i Centri Antiviolenza come strutture, sia pubbliche che private, che hanno come obiettivo quello di accogliere donne e, eventualmente, i loro figli in spazi protetti al fine di rimuoverli dalla situazione di violenza che stanno affrontando o hanno subito. È importante fare una distinzione tra le case rifugio e le case di secondo livello. Le case rifugio offrono un programma di recupero personalizzato che garantisce l'anonimato e la totale riservatezza. Le case di secondo livello, invece, offrono un'ospitalità temporanea limitata nel tempo ed è riservata a casi in cui vi è un pericolo imminente.

Uno dei principi base presente all’interno di queste strutture è rappresentato dal forte impegno dei volontari nel voler sostenere le donne e successivamente,

---

<sup>30</sup> Ci si riferisce all’associazione nazionale “D.i.Re.” (Donne in Rete contro la violenza), avente l’obiettivo di creare una azione politica nazionale; attualmente sono 70 i centri antiviolenza e case delle donne che hanno aderito a tale progetto.

<sup>31</sup> [Dettaglio Legge Regionale - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto](#)

promuovere i loro diritti ed il loro empowerment con lo scopo di permettere loro di poter condurre una vita libera, indipendente e dignitosa.

In ambito pubblico, uno degli obiettivi principali è quello di portare alla luce il problema della violenza domestica, fornire programmi di formazione specifica, promuovere attività preventive all'interno delle scuole.<sup>32</sup>

Lo scopo è di accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica su:

- il fenomeno dello stalking e la differenza di genere
- l'impatto della violenza domestica sulla società;
- i modi efficaci per affrontare il problema dello stalking e la normativa di riferimento;
- le modalità efficaci d'intervento per porre fine alla violenza;
- il centro antiviolenza: che cos'è e i servizi offerti.

L'elemento basilare dei Centri Antiviolenza è il tempo, il tempo che ogni singolo volontario dedica all'ascolto dell'esperienza subita dalla donna senza fornire alcuno tipo di pregiudizio o dubbio sui loro racconti in quanto molte volte, le vittime hanno con sé delle prove in merito a quanto subito.

All'interno di queste strutture ogni individuo ha la libertà di attuare il principio di autodeterminazione<sup>33</sup> ovvero, ognuno è libero di decidere il proprio tempo di

---

<sup>32</sup> [Progetti per le scuole – Differenzadonna.org](http://Progetti%20per%20le%20scuole%20-%20Differenzadonna.org)

<sup>33</sup> Tale principio è previsto anche dal Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, che al Capo I, art.11 prevede, tra le responsabilità proprie dell'assistente sociale, quella di favorire l'autodeterminazione degli utenti, altresì la loro autonomia.

permanenza presso il centro e successivamente se separarsi o meno dal proprio partner.

#### **2.4 Centro Antiviolenza “La Magnolia”**

Il centro Antiviolenza La Magnolia<sup>34</sup> ha sede a San Donà di Piave ed è stato fondato nel 2009 dalla Fondazione Ferrioli-Bo.

L'obiettivo di questa struttura è contrastare e eliminare ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, promuovendo la solidarietà civile e sociale. La struttura in questione è in grado di ospitare fino a due nuclei familiari che si trovano in una situazione di grave pericolo, poiché è concepita per affrontare situazioni di emergenza. Il centro fornisce un percorso di consulenza specializzata e offre un servizio di sostegno psicologico ed educativo sia alle vittime che ai figli delle vittime, al fine di favorire il loro ritorno a una vita quotidiana il più possibile serena e sicura.

La sala all'interno della quale vengono ricevuti i soggetti in difficoltà, è attrezzata in modo tale da poter svolgere delle audizioni protette.<sup>35</sup> Il personale presente è composto da psicologo, assistente sociale, psicoterapeuta, educatore, avvocato e in caso di presenza di un minore c'è un neuropsichiatra infantile.

---

<sup>34</sup> La Fondazione è iscritta al n.455 dell'anagrafe delle O.N.L.U.S. della Regione Veneto. Opera nel territorio del Veneto orientale come centro afferente alla rete antiviolenza del numero telefonico di emergenza 1522. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web [www.fondazioneferriolibo.it](http://www.fondazioneferriolibo.it)

<sup>35</sup> 3 Una forma particolare di udienza, nella quale si raccolgono testimonianze del minore (di anni 16) presunto vittima di reato sessuale. Si tratta di uno strumento atto ad ascoltare e a raccogliere le opinioni e le esigenze del minore in merito alla vicenda, all'interno di uno spazio neutro e riservato, in presenza di un tecnico esperto in psicologia.

Dopo un'attenta valutazione durante l'incontro, può essere deciso di fornire alle vittime un alloggio in appartamenti il cui indirizzo rimane segreto, garantendo loro una via di fuga sicura. Inoltre, si offre la possibilità di incontri protetti tra genitori e figli, a determinate condizioni che permettano un graduale riavvicinamento con una parte della famiglia. All'interno di tali centri, la donna si trova in una situazione di sicurezza assoluta grazie all'ampia gamma di supporto che viene offerto. È proprio per questo motivo che sia gli psicologi che gli assistenti sociali considerano fondamentale il concetto di autonomia individuale.

## **CAPITOLO III**

### **Casi studio**

In questa sezione conclusiva, saranno narrate alcune storie significative di donne vittime di violenza che sono entrate in contatto con la rete antiviolenza dei servizi precedentemente descritti. Sarà esaminato il lavoro svolto dai centri, mettendo in luce i punti di forza e le criticità che si sono manifestate lungo il percorso. Nel caso sia possibile, verrà citata la Sentenza Landi del 7 luglio 2022 per evidenziare le similitudini presenti nei casi trattati. Dopo l'analisi dei casi, sarà presentata una conclusione personale che includerà aspetti positivi e negativi riguardanti il fenomeno del femminicidio, nonché possibili miglioramenti che potrebbero essere adottati.

#### **3.1 Breve storia di Aisha**

All'interno di questo sottoparagrafo, verrà riportata brevemente la storia di Aisha, vittima di femminicidio che si era ricolta al centro antiviolenza presente nello studio legale all'interno del quale ho lavorato per un periodo.

Aisha era una donna di trent'anni di origine marocchine che viveva in Italia, con precisione a Cadoneghe (PD), con suo marito e i suoi due figli.

Dopo numerose minacce ed aggressioni da parte del marito, Aisha decise in prima battuta di rivolgersi ai carabinieri depositando una denuncia, all'interno della quale denunciava le diverse forme di violenza che subiva ripetutamente tutti i giorni

mettendo in evidenza la sua reale paura di essere uccisa ed esprimendo la sua volontà di abbandonare la sua abitazione insieme ai figli con l'obiettivo di tutelarsi. Aisha decise di andare via di casa ed iniziò una sua nuova vita ma dopo un periodo di sicurezza, la donna in preda ad uno sconforto, si fece convincere dal marito, il quale confessava di essere cambiato e di essersi pentito dei suoi atti, e decise di ritornare nella sua vecchia abitazione e ritirò la denuncia che aveva sporto nei suoi confronti.

Non passò molto tempo che gli episodi di violenza tornarono a manifestarsi con una violenza più forte e, proprio per questa ragione, Aisha decise in maniera definitiva di farsi aiutare e si rivolse al centro antiviolenza di Cadoneghe, il quale era presente all'interno dello Studio Legale MR.

Aisha dopo un primo appuntamento conoscitivo, riuscì a presentarsi due volte agli incontri prefissati all'interno dello studio, il quale cercava di tutelare la donna il più possibile.

Il primo racconto della donna portò alla luce una situazione di abusi di violenza da parte del marito nei confronti della donna, la quale riportava in maniera dettagliata tutte le forme di violenza che subiva. In un secondo momento Aisha decise di far presente la minaccia di morte che riceveva costantemente dal marito, dichiarando che l'uomo più volte al giorno le diceva che l'avrebbe uccisa con due pugnalate al petto mentre dormiva.

Davanti a questa minaccia e alla situazione di pericolo che si prospettava davanti, le avvocatessa in accordo con il centro antiviolenza, decisero di far partire l'iter previsto per queste specifiche situazioni.

Venne stabilita una data nella quale Aisha avrebbe dovuto firmare il mandato agli avvocati in modo tale da poterla aiutare nel miglior modo possibile ma ciò non si verificò mai perché qualche giorno dopo la donna venne uccisa nel sonno dal marito.<sup>36</sup>

Analizzando il caso di Aisha attraverso i materiali forniti dallo Studio Legale e tramite gli articoli presenti su internet, si possono evidenziare alcune criticità emerse in merito all'intervento di aiuto a favore della donna in merito a:

- Tempistiche troppo lunghe per fornire un aiuto immediato alle donne che subiscono minacce di morte in maniera ripetute da parte delle autorità competenti in materia.
- Scarsa tutela nei confronti dei figli delle vittime che subiscono violenza.
- Difficoltà riscontrate dalle donne nell'atto di compiere l'uscita definitiva dal contesto di violenza che subiscono in quanto sono soggetti fragili che hanno bisogno di un aiuto.
- Difficoltà nel chiudere definitivamente una relazione violenta.

La scarsa efficienza da parte delle autorità competenti nei confronti delle donne che subiscono violenza e delle relative tempistiche porta a citare la Causa Landi c. Italia del 7 aprile 2022<sup>37</sup> che fa emergere alcuni punti salienti negativi presenti nell'iter di protezione delle donne dei figli che subiscono violenza.

---

<sup>36</sup> [Aisha aveva denunciato. Il pm: non c'erano prove | il manifesto](#)

<sup>37</sup> [Ministero della giustizia | Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo](#)

All'interno della sentenza Landi c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, viene confermata l'inadeguatezza della risposta da parte delle istituzioni italiane in merito al fenomeno della violenza domestica ed il relativo verificarsi di femminicidio o omicidio.

In aggiunta a questa sentenza si può citare anche il caso Talpis<sup>38</sup> il quale analizzato ed accostato al caso trattato, fa emergere delle evidenti somiglianze con il caso di Aisha:

- Assenza di misure preventive da parte delle autorità a fronte di violenze domestiche ricorrenti che hanno portato all'omicidio della vittima.
- Indizi di violenza domestica che mostrano un rischio reale per la vita della donna e dei figli.
- Ritardo da parte delle autorità competenti, alle quali è stato denunciato un caso di violenza domestica, in merito alle adozioni di misure preventive integre alla violazione dell'Art.2 CEDU<sup>39</sup>, relativo al diritto alla vita.
- Assenza da parte dello Stato in merito all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche; in riferimento a ciò può essere citata la violazione dell'articolo 14 della Convenzione<sup>40</sup> sotto il profilo dell'inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di protezione delle donne che subiscono violenza domestica.

---

<sup>38</sup> [Causa Talpis c.pdf \(camera.it\)](#)

<sup>39</sup> [Articolo 2 - Diritto alla vita | European Union Agency for Fundamental Rights \(europa.eu\)](#)

<sup>40</sup> Art. 14 CEDU – relativamente all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche: Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 89, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 26608/11, § 62, 28 gennaio 2014, Mudric contro Repubblica di Moldavia, n. 74839/10, § 63, 16 luglio 2013

### **3.2 Il caso di Dorina Alla**

Dorina Anna, una donna albanese di 39 anni, viveva da molti anni a Pove del Grappa con il marito e i suoi due figli di 13 e 9 anni. La donna era vittima di violenze da parte del marito da molto tempo, e spesso le forze dell'ordine intervenivano all'interno dell'abitazione a causa delle violente liti, cercando di calmare il marito. Dopo un periodo di angoscia e timore per la propria sicurezza e quella dei figli, la vittima decise di rivolgersi a un centro antiviolenza con l'intento di allontanarsi dalla propria casa insieme ai suoi figli. Quando il marito venne a conoscenza delle intenzioni della donna, reagì in maniera violenta, scatenando l'ultima furiosa lite che portò alla morte della donna. L'uomo iniziò ad urlare furiosamente contro la vittima, cercando di farle cambiare idea, ma la situazione degenerò quando si rese conto che la donna era determinata nella sua decisione. Gezim Alla, preso da un attacco d'ira, si scagliò contro la donna che, spaventata, si era rifugiata in un angolo della cucina coprendosi il capo con le mani nella speranza di proteggersi dai colpi ripetuti inflitti dall'uomo. La donna fu colpita con 18 violenti colpi di martello alla testa e al torace, che le causarono la morte istantanea. I figli, presenti nell'abitazione, assistettero all'episodio e, presi dal terrore, si nascosero sotto il letto e avvisarono immediatamente una cugina, che chiamò i carabinieri. Quando le forze dell'ordine e i soccorsi arrivarono, non c'era più nulla da fare per la donna. L'uomo si costituì e successivamente venne condannato all'ergastolo. Analizzando questa vicenda, possiamo affermare che la storia di Dorina presenta somiglianze con il caso di Aisha, e pertanto può essere citata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile, Causa Landi c. Italia, evidenziando i seguenti aspetti:

- Mancanza di intervento immediato da parte delle forze dell'ordine nei confronti del marito nonostante le numerose segnalazioni e le violenze subite.
- Ritardi e tempistiche troppo lunghe da parte del centro antiviolenza nel prendere in carico le vittime di fronte a situazioni in cui la vita della donna è a rischio.
- Procedure legali inadeguate di fronte a situazioni di pericolo imminente per una o più persone.
- Scarso sostegno e tutela dei figli.

In questo caso specifico può essere citato l'Articolo 384 bis- Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in quanto prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.<sup>41</sup>

In merito al Codice civile, possiamo far riferimento al Titolo IX bis. Ordini di protezione all'interno del quale nell'Articolo 342 ter viene enunciata la possibilità da parte del giudice di ordinare al coniuge il suo allontanamento nel momento in cui si verificano atti di condotta pregiudizievole verso i confronti della donna.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> [Art. 384 bis codice di procedura penale - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare - Brocardi.it](#)

<sup>42</sup> [Art. 342 ter codice civile - Contenuto degli ordini di protezione - Brocardi.it](#)

Nonostante l'esistenza di vari articoli che consentono alle forze dell'ordine di adottare misure immediate di protezione per le donne in situazioni di pericolo imminente, è importante evidenziare la mancanza di considerazione da parte delle istituzioni competenti riguardo alle molteplici opportunità di protezione per le vittime.

### **3.3 La storia di Anna**

Anna è una giovane donna di 35 anni di origini rumene sposata per la prima volta con un connazionale da cui ha avuto un bambino di 4 anni, successivamente si separa e dopo qualche anno inizia una nuova convivenza con un uomo italiano che ha 3 figli.

Dopo i primi periodi di convivenza, la donna inizia a subire episodi di violenza a livello fisico, psicologico, economico e di denigrazione pubblica.

Anna esasperata dalla situazione che viveva, decise di rivolgersi ad un centro antiviolenza in quanto questo luogo, la faceva sentire al sicuro e ascoltata; dopo alcuni incontri decide di farsi aiutare e chiede espressamente di essere sostenuta per la separazione dal convivente violento.

Durante i primi incontri con gli operatori competenti, dichiara forme gravi di violenza subite in primi da lei ma anche dai figli e riporta le numerose minacce che riceve quotidianamente, la donna ha paura per la propria vita e per la viti dei suoi figli.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> [Premio di laurea "Angela Romanin" per le migliori tesi di laurea in tema della violenza maschile sulle donne - Casa delle donne per non subire violenza Bologna \(casadonne.it\)](#)

Le violenze che Anna e i suoi figli subiscono diventano sempre più frequenti, tanto che si rende necessario ricorrere al pronto soccorso e chiamare le forze dell'ordine. Dopo un'attenta analisi della situazione familiare da parte dei servizi competenti, si decide di allontanare Anna e i suoi figli dalla casa e di inserirli in una struttura protetta, al fine di garantire la loro tranquillità e proteggere la donna vittima di aggressioni. Esaminando il caso di Anna, possiamo evidenziare i seguenti aspetti:

- L'intervento degli organi competenti ha garantito una protezione immediata sia per la donna che per i figli.
- Tuttavia, l'aspetto "negativo" è rappresentato dalle difficoltà che Anna incontra nel percorso di uscita dalla struttura di protezione, essendo una donna fragile e sola con figli a carico di cui deve prendersi cura.

Come abbiamo visto nei casi brevemente analizzati, questi presentano tutti elementi comuni: la mancanza di adeguate misure preventive, l'assenza di leggi specifiche per contrastare il fenomeno e, di conseguenza, molte donne continuano a subire violenze o addirittura vengono uccise. La violenza contro le donne rappresenta una problematica globale che richiede un riconoscimento definitivo il più presto possibile, al fine di salvaguardare e tutelare il maggior numero possibile di donne.

## CONCLUSIONI

Attraverso l'elaborato si è cercato di mettere in luce la problematica della violenza di genere, facendo presente che è un fenomeno mondiale che si basa principalmente sulla disparità dei sessi e cresce sempre di più a causa dell'omertà che vige all'interno delle società.

Le istituzioni hanno appreso tardi la gravità del fenomeno di cui al giorno d'oggi sentiamo tanto parlare ma nonostante l'adesione ai principali strumenti internazionali basati sul contrasto della violenza nei confronti delle donne<sup>44</sup> e nonostante le numerose raccomandazioni presentate al Governo da parte del comitato per l'applicazione della CEDAW (prendendo come esempio quella del 2011)<sup>45</sup>, la situazione non risulta adeguata in merito alla prassi e alla previsione logistica.

Al giorno d'oggi il fenomeno della violenza domestica rappresenta un problema molto lacunoso in quanto la stessa opinione pubblica e le istituzioni politiche, non sono adeguatamente informate ed istruite in merito alla relativa tematica. Tutta questa disinformazione ha fatto sì che negli anni non venissero istituite delle misure di sicurezza adeguate e che di conseguenza, non venissero sviluppati dei programmi di spiegazione e formazione all'interno delle scuole in merito alla violenza di genere.

In conclusione, si può affermare che la mancanza di fondi destinati alla formazione, all'educazione dei giovani in merito ad una cultura di parità e di uguaglianza non

---

<sup>44</sup> Si veda ad esempio A/RES/34/180, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, Adottata e aperta alla firma, ratifica e adesione da parte dell'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979, è entrata in vigore il 3 settembre 1981, ai sensi dell'articolo 27 (1); A/RES/48/104 Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993.

<sup>45</sup> CEDAW/C/ITA/CO/6 nel corso della 49ma sessione, il 14 luglio 2011 (CEDAW/C/SR.982 e 983).

fa altro che consolidare la discriminazione di genere all'interno della società. Di fronte a questa preoccupante situazione i centri antiviolenza hanno deciso di fare la differenza, cercando in primo luogo di promuovere nel corso numerose iniziative, in secondo luogo cercando di dar vita a dei percorsi di formazione e di educazione anche all'interno delle scuole.

Nel corso degli anni sono state ideate dai centri antiviolenza delle specifiche reti di aiuto a cui una donna può rivolgersi; ogni sistema ha al suo interno dei protocolli specifici che gli operatori sanitari, sociali e delle forze dell'ordine devono seguire in maniera rigorosa al fine di poter aiutare la vittima con lo scopo di sconfinare nel tempo il fenomeno della violenza contro le donne.

La strada per debellare il fenomeno è ancora molto lunga ma il primo vero passo di svolta avverrà con il riconoscimento della violenza, come problematica sociale da parte delle istituzioni politiche, solo in questo preciso momento, il fenomeno verrà trattato e discusso anche a livello teorico e verranno sviluppati percorsi volti alla sensibilizzazione generale, verranno ideati progetti che includeranno la corretta formazione ed educazione sociale e successivamente saranno stanziati degli aiuti economici a favore di tutti quei centri antiviolenza che hanno a cuore la sicurezza delle donne.

Per far sì che un domani questa situazione possa essere contrastata in maniera efficace, bisogna istituire un iter specifico per tutte coloro che subiscono violenza, le tempistiche di presa in carico di una donna da parte dei servizi sociali dovranno essere ridotte in modo tale da poterla proteggere fin da subito-

Per attuare delle buone politiche di contrasto sarà necessario un continuo monitoraggio del fenomeno attraverso la pubblicazione dei dati dei centri e delle

ricerche che avranno lo scopo di sensibilizzare la popolazione in merito al fenomeno ma soprattutto, saranno volte al non far sentire le vittime sole ed ad aiutarle nel chiedere aiuto.

## BIBLIOGRAFIA

Armeni R., Ponte delle Grazie, Firenze, 2011. Parola di donna: 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste, pp. 28-30.

Armeni R., Ponte delle Grazie, Firenze. Parola di donna: 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste, 2011, pp. 33.

Barletta R., Federici A., Muratore M. G., 2006. Istat, Roma, 2008. La violenza contro le donne. Indagine multiscopio sulle famiglie "Sicurezza delle donne".

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Codice Deontologico dell'Assistente Sociale.

Costituzione Italiana Art.29.

Causa Landi c. Italia. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2022 - Ricorso n. 10929/19.

Causa Talpis c. Italia – Prima Sezione – sentenza 2 marzo 2017 (ricorso n. 41237/14).

Dotti M., "Violenza contro le donne e lavoro di rete: formazione interprofessionale, capacità di valutazione del rischio di recidiva, diffusione di programmi per la presa in carico degli autori" in Rassegna di Servizio Sociale, anno 50 n.1 Gennaio/Marzo, 2011.

Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 89, 28 maggio 2013.

Mudric contro Repubblica di Moldavia, n. 74839/10, § 63, 16 luglio 2013.

Marta Pietrobelli, National Research Council Institute for Research on Population and Social Policies, dicembre 2018.

Romito P. e Feresin M., 2019. Le molestie sessuali: riconoscerle, combatterle, prevenirle, p. 25.

Spinelli B., Femminicidio dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, F. Angeli, 2008, p. 15.

The British Journal of Social Work, Volume 53, Issue 1, January 2023, Pages 81–99

## **SITOGRAFIA**

<https://bur.regione.veneto.it/>

<https://www.camera.it/>

<https://www.casadonne.it/>

<https://www.differenzadonna.org/>

<https://www.direcontrolaviolenza.it/>

<https://www.giustizia.it/giustizia/it>

<https://fra.europa.eu/it/>

<https://www.internazionale.it/>

[https://www.ilmessaggero.it/mind the gap/stop violenza sulle donne onu giorn](https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/stop_violenza_sulle_donne_onu_giorn)

[ata 25 novembre oggi](#)

<http://lipari.istat.it/digibib/Informazioni/Violenza>

<https://ilmanifesto.it/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia>